

*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO  
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  
IL RAGIONIERE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 7, concernente le funzioni del Dirigente Generale e articolo 8 lettera e), concernente le funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale il Dott. Salvatore Sammartano è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** il Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 (di seguito Decreto), art. 1 comma 10, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64 che dispone, tra l'altro, l'istituzione di un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province Autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari";
- VISTO** l'articolo 2 comma 1 del Decreto, in forza del quale le Regioni e le Province Autonome chiedono al MEF l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare alle Regioni e alle Province Autonome la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari";
- VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41831 del 14 maggio 2013, con il quale è stato ripartito l'importo di € 5.630.388.694,20 tra le Regioni che hanno richiesto l'anticipazione di liquidità, come indicato nella tabella che fa parte integrante del decreto stesso, con assegnazione di € 347.132.250,97 alla Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, che autorizza, tra l'altro, la Regione Siciliana ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'art. 2 del Decreto sino all'importo di € 347.132.000,00, fornendo la relativa copertura finanziaria;
- CONSIDERATO** che la Regione Siciliana si è impegnata a versare, annualmente e per 30 anni, a decorrere dal 2015, su capitoli di entrata del Bilancio dello Stato appositamente istituiti ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto, a titolo di rimborso della quota capitale e di pagamento della quota interessi, importi specificatamente individuati e finalizzati nel bilancio regionale, come verificato dall'apposito Tavolo di verifica degli adempimenti istituito presso il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

**CONSIDERATO** che lo Stato procederà all'erogazione della somma spettante alla Regione Siciliana accreditando l'importo sulla contabilità speciale di tesoreria unica n. 305982 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo - e intestata alla Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che, come da verbale del 25 novembre 2014, il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali ha valutato che per la Regione Siciliana sussistono le condizioni per accedere all'anticipazione di liquidità per l'importo di € 284.871.706,41;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto, con la sottoscrizione di apposito Contratto di Prestito tra il MEF e la Regione Siciliana, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con applicazione dei relativi interessi moratori, si provvederà all'erogazione della somma di € 284.871.706,41;

**VISTO** il Contratto di Prestito stipulato in data 28 novembre 2014 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – e la Regione Siciliana – Ragioneria Generale della Regione -, con il quale sono state definite le modalità di erogazione e di restituzione della somma in argomento, nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con applicazione dei relativi interessi moratori;

**RITENUTO** pertanto di dover approvare in via amministrativa il Contratto di che trattasi;

## **D E C R E T A**

### **ARTICOLO 1**

Per i motivi in premessa indicati, che ai fini del presente decreto si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato il Contratto di Prestito, che costituisce parte integrante del presente Decreto, stipulato in data 28 novembre 2014 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – e la Regione Siciliana– Ragioneria Generale della Regione -, con il quale sono state definite le modalità di erogazione e di restituzione della somma di € 284.871.706,41, nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con applicazione dei relativi interessi moratori.

### **ARTICOLO 2**

Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale Economia.

Palermo, li 23 DIC. 2014.

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Gaetano Chiaro)

Il Funzionario Direttivo  
(Dott. Gioacchino Orlando)





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE II

## CONTRATTO DI PRESTITO

### TRA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "**MEF**") – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Cannata – Dirigente Generale

### E

La Regione Siciliana (di seguito la "**Regione**") – rappresentata dal Dott. Mariano Pisciotta – Ragioniere Generale della Regione Siciliana

### PREMESSO CHE

- (1) l'articolo 1, comma 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 (di seguito **Decreto**), convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64 dispone, tra l'altro, l'istituzione di un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari";
- (2) ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto, le regioni e le province autonome chiedono al MEF l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare alle regioni e alle province autonome la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari";
- (3) ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto, in data 14 maggio 2013 è stato emanato il decreto del MEF n. 41831 di ripartizione dell'importo di € 5.630.388.694,20 tra le regioni che hanno richiesto l'anticipazione di liquidità, come indicato nella tabella che fa parte integrante del decreto stesso;

- (4) la Regione si è impegnata a versare, annualmente e per 30 anni, a decorrere dal 2015, su capitoli di entrata del Bilancio dello Stato appositamente istituiti ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto, a titolo di rimborso della quota capitale e di pagamento della quota interessi, importi specificatamente individuati e finalizzati nel bilancio regionale, come verificato dall'apposito Tavolo istituito presso il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013 (di seguito **Tavolo**), come previsto dall'articolo 2, comma 4 del Decreto;
- (5) la Regione ha rivolto formale istanza di anticipazione di liquidità in virtù del citato articolo 2, comma 1, del Decreto;
- (6) la somma assegnata per il 2013 alla Regione è pari a € 140.273.323,57 e quella assegnata per il 2014 è pari ad € 206.858.927,40, per un totale di € 347.132.250,97, come stabilito nella tabella allegata al decreto n.41831 di cui al punto (3);
- (7) lo Stato procede all'erogazione della somma spettante alla Regione accreditando l'importo sulla contabilità speciale di tesoreria unica n. 305982, aperta presso la tesoreria di Palermo e intestata alla Regione Siciliana;
- (8) con il verbale del 25 novembre 2014 il Tavolo ha valutato che per la Regione sussistono le condizioni per accedere all'anticipazione di liquidità per l'importo di € 284.871.706,41 ;
- (9) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto, con la sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con applicazione dei relativi interessi moratori, si provvede all'erogazione della somma indicata al punto (6).

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **(Oggetto dell'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti)**

1. Il MEF dispone a favore della Regione, un'anticipazione da destinare esclusivamente all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e non pagati alla data dell'8 aprile 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari, come individuati nel piano dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) del Decreto per un ammontare di € 284.871.706,41.



## **ART. 2**

### **(Modalità di erogazione dell'anticipazione )**

1. Il MEF provvede ad effettuare un'erogazione di fondi a valere sul capitolo 7398 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014 del MEF per l'ammontare di € 284.871.706,41, sull'apposito conto intestato alla Regione.
2. Il MEF elabora il piano di ammortamento a rate costanti che farà parte integrante di questo contratto.

## **ART. 3**

### **(Obblighi informativi della Regione)**

1. Dell'avvenuta estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del Decreto.

## **ART. 4**

### **(Rimborso dell'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti)**

1. La Regione si obbliga ad estinguere integralmente l'anticipazione di cui all'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 2044 con le modalità di seguito descritte.
2. A partire dal 2015, il 30 novembre (di seguito "Data di pagamento") di ogni anno, per un periodo di trenta anni, ovvero fino al 2044, la Regione provvede a rimborsare l'anticipazione di cui sopra mediante versamento, in un'unica soluzione, di rate annuali di pari importo.. Ciascuna rata annuale è comprensiva della quota capitale e della quota interessi da versare sugli appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al punto (4) delle premesse.
3. Gli interessi dovuti con la prima rata, avente scadenza nel 2015, sono calcolati per un'annualità, come disposto dall'art.13, comma 4, del D.L. 102/2013;
4. Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del presente contratto ed è pari al rendimento di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione (IT0005030504) registrato il giorno precedente la firma del contratto ed è lo 0,956% annuo. La base di calcolo degli interessi è giorni effettivi su giorni effettivi. I periodi di calcolo sono "unadjusted", ovvero l'inizio e la fine dei periodi per il computo degli interessi non vengono modificati se tali giorni non sono lavorativi.
5. Nel caso in cui la rata costante del piano di ammortamento di cui all'art.1, elaborato applicando il tasso di cui al comma precedente, risultasse di importo maggiore all'ammontare stanziato nei capitoli del bilancio regionale per il pagamento della stessa, la Regione si impegna a rimodulare tali



stanziamenti con Delibera della Giunta Regionale. Tale condizione è necessaria affinché il MEF provveda alla erogazione dell'anticipazione di liquidità per € 284.871.706,41 .

## **ART. 5**

### **(Recupero rata da parte del MEF)**

1. Qualora la Regione non abbia corrisposto la rata di ammortamento, il MEF - Dipartimento del Tesoro - comunica all'Agenzia delle Entrate l'importo della rata da recuperare a carico della Regione medesima, comprensivo degli interessi di mora di cui all'articolo 7. Il recupero sarà effettuato all'atto del riversamento alla Regione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, riscosse attraverso il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ed il modello "F24 enti pubblici".
2. Il recupero delle somme avrà inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione di cui al comma precedente, secondo l'ordine cronologico di ricezione.
3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, l'Agenzia delle Entrate provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo indicato dal MEF, le somme recuperate nel mese precedente, comunicando al MEF i dati delle operazioni effettuate. L'Agenzia delle Entrate provvede, altresì, a comunicare alle Regioni le somme recuperate, secondo le ordinarie modalità di rendicontazione alle medesime del gettito riscosso attraverso i sistemi di cui al precedente comma 1.
4. Esulano dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate ulteriori adempimenti diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo.
5. Le modalità di scambio dei dati tra MEF ed Agenzia delle Entrate, di cui al presente articolo, saranno definite con separate lettere d'intesa.

## **ART. 6**

### **(Regole di contabilizzazione)**

1. La Regione si impegna, a registrare nelle proprie scritture contabili:
  - a) l'entrata derivante dall'anticipazione con modalità tali da evitare di ampliare la propria capacità di spesa. A tal fine iscrive nel bilancio di previsione 2014 una spesa di importo pari a quello dell'anticipazione accertata in entrata, a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del DL n. 35/2013", imputato contabilmente ai fondi speciali, sul quale non è possibile impegnare e pagare;
  - b) il rimborso dell'anticipazione è registrato distintamente per la quota interessi (nella parte corrente del bilancio) e per la parte in conto capitale (tra i rimborsi prestiti), fermo restando l'obbligo di copertura dell'intera spesa a carico della situazione corrente del bilancio.



Eventuali modalità di registrazione delle anticipazioni che non determinano la sterilizzazione di tali entrate saranno considerate forme di copertura non legittime, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica.

A fine esercizio la relativa economia di bilancio confluisce nel risultato di amministrazione, se positivo, come quota vincolata al DL n. 35/2013. La spesa concernente il predetto fondo, quale partita meramente finanziaria, non concorre agli equilibri di parte corrente.

In caso di cancellazione di residui attivi risalenti all'esercizio 2013 o ad esercizi precedenti, in quanto i relativi crediti sono riconosciuti assolutamente inesigibili, o di stralcio di tali crediti dal conto del bilancio, la quota vincolata al DL n. 35/2013, accantonata nel risultato di amministrazione, è ridotta per un importo pari a quello dei residui cancellati o stralciati.

## **ART. 7**

### **(Interessi moratori)**

1. Ogni rata dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze stabilite produrrà di pieno diritto a favore del MEF interessi legali di mora dalla data di scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa), al tasso stabilito ai sensi del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 e successive modifiche e integrazioni applicati alla sola quota capitale della rata.
2. Gli interessi di mora decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.
3. Detti interessi di mora sono applicati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi su base 360.
4. Qualora la Data di pagamento cada in un giorno festivo o in un giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento della rata è effettuato il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, senza applicazione di interessi di mora. In caso di ritardo del pagamento oltre il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, gli interessi di mora sono calcolati a partire da detto primo giorno feriale successivo.

## **ART. 8**

### **(Possibilità di estinzione anticipata)**

La Regione può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte il debito residuo, in corrispondenza della scadenza di un rata, con preavviso mediante comunicazione scritta, che il MEF dovrà ricevere almeno 90 giorni prima della data della scadenza stessa.

Nel caso di estinzione totale dell'anticipazione, l'ammontare che la Regione versa al MEF coincide con il debito residuo a tale data.

Nel caso di estinzione parziale, dopo aver ricevuto l'importo da parte della Regione, il MEF provvede ad elaborare un nuovo piano di ammortamento, allo stesso tasso di interesse con scadenza 2044 e con le stesse date di pagamento.

## **ART. 9**

### **(Comunicazioni)**

1. Le comunicazioni ai sensi del presente Contratto sono effettuate tramite fax e/o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi delle parti da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna parte all'altra.

2. Se indirizzata al MEF:

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione II

All'attenzione del DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Maria Cannata

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Fax 06 4814476

3. Se indirizzata alla Regione:

Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro –  
Ragioneria Generale della Regione – Servizio Tesoro

All'attenzione del DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dott. Gaetano Chiaro

Via Notarbartolo, 17

90141 – PALERMO

Fax 0917076793




**ART.10**

**(Foro competente)**

1. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale foro competente il Foro di Roma.

ROMA, 28 novembre 2014

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  
\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE

Per la Regione Siciliana

  
\_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

